

Commissioni 5^a (Programmazione economica, bilancio)
e 6^a (Finanze e tesoro) riunite

**Disegno di legge n. 1994, conversione in legge del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori
misure urgenti in materia di tutela della salute,
sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza,
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19**

Banca d'Italia

Senato della Repubblica
(10 novembre 2020)

1. Il quadro generale

Il DL 28 ottobre 2020, n. 137 (cosiddetto decreto “ristori”) introduce misure prevalentemente di natura temporanea, con effetti finanziari concentrati nell’ultimo bimestre del 2020, per il sostegno alle imprese e ai lavoratori interessati dai provvedimenti di contenimento dell’emergenza epidemiologica introdotti con il DPCM del 24 ottobre¹. Nelle valutazioni ufficiali il decreto lascerebbe l’indebitamento netto sostanzialmente invariato non solo nel triennio 2021-2023, ma anche nell’anno in corso (tav. 1) dato che gli interventi espansivi sarebbero interamente coperti da risparmi rispetto alle spese originariamente previste per alcune delle misure disposte da precedenti interventi. Una parte di tali risparmi è individuata in modo analitico dal decreto, che riduce gli stanziamenti per alcune delle misure di sostegno introdotte nei mesi scorsi. Per la parte rimanente si tratta di risparmi già inclusi nel quadro tendenziale del *Documento programmatico di bilancio 2021* (DPB 2021), rispetto al quale il provvedimento determina quindi un aumento dell’indebitamento netto del 2020 pari a 0,2 punti percentuali del prodotto, al 10,7 per cento².

Le principali misure a sostegno delle imprese prevedono: (i) un contributo a fondo perduto a favore di lavoratori autonomi e imprese operanti nei comparti che sono stati interessati dalle misure restrittive disposte con il DPCM del 24 ottobre, e (ii) l’istituzione e il rifinanziamento di fondi a sostegno di specifici comparti colpiti dalle recenti restrizioni.

Le agevolazioni sono giustificate dalla necessità di contrastare gli effetti sui bilanci delle imprese e sull’economia dell’aggravarsi della crisi pandemica e dei provvedimenti indispensabili a contrastarla. I provvedimenti hanno natura emergenziale; in prospettiva, andrà evitato che un loro prolungamento

¹ Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 ha disposto su tutto il territorio nazionale la sospensione delle attività di cinema, teatri e sport non professionali e la chiusura a partire dalle 18 degli esercizi di ristorazione.

² Va rilevato che nelle valutazioni ufficiali gli effetti di alcuni provvedimenti previsti per il 2020 sono contabilizzati in base al criterio della cassa. L’impatto sull’indebitamento netto dell’anno in corso e del prossimo potrebbe cambiare se le autorità statistiche decidessero di applicare il criterio della competenza economica.

oltre quanto richiesto dalla durata della crisi, possa ostacolare la riallocazione dei fattori produttivi tra settori e imprese.

Le principali misure in materia di lavoro prevedono: (i) il posticipo al 31 gennaio 2021 del blocco dei licenziamenti per motivi economici, (ii) l'estensione delle integrazioni salariali in continuità di rapporto di lavoro con causale COVID-19 e (iii) l'introduzione di una nuova indennità una tantum per alcune categorie di lavoratori particolarmente colpite dall'emergenza sanitaria.

I provvedimenti finora adottati sul mercato del lavoro hanno contribuito a contenere le perdite occupazionali durante la fase emergenziale; le imprese hanno inoltre ridotto il costo del lavoro grazie alle integrazioni salariali a carico dello Stato. Queste esigenze restano prioritarie nelle attuali condizioni congiunturali. Nel medio periodo, va considerato che le restrizioni alla riorganizzazione aziendale, giustificate finché perdura un contesto macroeconomico di elevata incertezza, possono contribuire ad accrescere le disuguaglianze sul mercato del lavoro, inducendo ad aggiustare il numero di occupati attraverso la limitazione del numero di assunzioni o il mancato rinnovo di contratti temporanei, spesso limitando le possibilità occupazionali dei più giovani.

L'estensione nel tempo delle indennità una tantum è motivata dal perdurare della crisi che sta colpendo in particolare il settore del turismo e dello spettacolo. Si evidenzia la necessità di una organica riforma degli ammortizzatori sociali finalizzata ad allargare la platea dei percettori e a uniformare le prestazioni. I provvedimenti di emergenza accentuano la frammentazione dell'attuale sistema, anche considerando l'assenza di analoghe proroghe dei sussidi di disoccupazione in scadenza (NASpI e DIS-Coll – l'indennità di disoccupazione in favore di co.co.co. e altri lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell'INPS).

Il decreto interviene inoltre per garantire la funzionalità degli uffici giudiziari fino alla fine dello stato di emergenza, consentendo ai giudici di riunirsi in via telematica per deliberare ed estendendo il ricorso al processo telematico, già ampiamente utilizzato nel settore civile, al deposito degli atti in ambito penale.

Si tratta di misure di natura temporanea. Sarebbe opportuno, già in questa fase, affrontare in maniera strutturale alcune questioni legate alla digitalizzazione del processo (ad es., la possibilità di ricorrere all'udienza telematica), individuando gli strumenti idonei a garantire l'efficienza del sistema.

2. *L'impatto sui conti pubblici*

Gli interventi espansivi previsti dal decreto ammontano complessivamente a 5,3 miliardi nel 2020.

Il decreto destina poco più di 4 miliardi alle imprese interessate dal DPCM del 24 ottobre (di cui oltre 3 miliardi attraverso maggiori spese e poco meno di un miliardo attraverso riduzioni di entrate).

- Gran parte delle maggiori spese è riconducibile all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di imprese e lavoratori autonomi (2,5 miliardi) e al rifinanziamento dei fondi per il sostegno alle imprese operanti nei settori del turismo, della cultura e dello sport (mezzo miliardo). Le altre risorse sono destinate all'estensione fino alla fine del 2020 del credito di imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo (0,2 miliardi) e a misure di sostegno alle esportazioni e al sistema delle fiere internazionali (0,2 miliardi).
- Oltre tre quarti delle minori entrate (0,8 miliardi) riguardano l'esonero dal versamento dei contributi dovuti per il mese di novembre 2020 per le aziende delle filiere agricola, della pesca e dell'acquacoltura e lo slittamento al 16 marzo 2021 di quelli dovuti dalle imprese dei settori economici interessati dal DPCM del 24 ottobre. Il decreto dispone inoltre per queste ultime lo sgravio della seconda rata dell'IMU (0,1 miliardi).

Il decreto definisce maggiori spese per circa 0,8 miliardi nel 2020 a favore delle categorie di lavoratori interessate dal DPCM del 24 ottobre. Oltre tre quarti delle risorse sono utilizzate per estendere gli interventi a sostegno dei lavoratori del turismo e dello spettacolo già previsti nei precedenti decreti. Le altre maggiori spese sono indirizzate all'erogazione di indennità una tantum ai lavoratori dello sport per il mese di novembre 2020.

È inoltre prevista l'estensione per ulteriori sei settimane dei trattamenti di integrazione salariale stabiliti dai precedenti decreti: nelle valutazioni ufficiali le maggiori spese derivanti da tale estensione (1,3 miliardi nel 2021) non accrescerebbero il disavanzo del prossimo anno poiché sarebbero già incluse nello scenario tendenziale del DPB 2021³ (cfr. il paragrafo: *Gli interventi sul mercato del lavoro*).

³ Rispetto alle valutazioni contenute nella *Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020*, lo scenario tendenziale del DPB 2021 sconta minori oneri relativi ai trattamenti di integrazione salariale per 3 miliardi nel 2020; tali risorse sarebbero utilizzate nel 2021.

Ulteriori 0,2 miliardi sono infine destinati ad altre misure – singolarmente di importo contenuto – soprattutto a favore del sistema scolastico.

Le coperture degli interventi derivano dalle risorse stanziare con i precedenti provvedimenti emergenziali e non interamente utilizzate. Quanto alle informazioni su tali risparmi la Relazione tecnica del decreto “*ristori*” precisa che 3,3 miliardi sono già inclusi nel quadro tendenziale del DPB e riguardano diversi crediti d’imposta (fra i quali quelli su DTA, sui canoni di locazione degli immobili non residenziali, sull’acquisto di veicoli a bassa emissione), il premio per i lavoratori dipendenti presenti in azienda nel mese di marzo e i trattamenti di integrazione salariale, senza fornire la stima dell’entità dei risparmi attribuibili a ciascuna misura.

Le restanti coperture previste dal decreto legge (quasi 2 miliardi) derivano da spese inferiori alle attese per le indennità a favore di lavoratori autonomi e di settori specifici, per il reddito di ultima istanza e per le indennità a favore dei lavoratori domestici (un miliardo), nonché dalla rimodulazione del credito d’imposta sui servizi offerti dalle imprese turistiche e ricettive (0,9 miliardi).

3. I provvedimenti per le imprese

Le nuove misure a favore delle imprese si iscrivono in sostanziale continuità con quelle emanate con il decreto “*rilancio*” e mirano a sostenere alcuni comparti – soprattutto del terziario – colpiti dalle restrizioni alla loro attività disposte dal DPCM del 24 ottobre. Come nei precedenti decreti emanati a partire da marzo, anche la normativa in esame contiene interventi in prevalenza di natura emergenziale, con l’eccezione delle agevolazioni dirette alle imprese esportatrici che si iscrivono in un disegno strutturale di rafforzamento delle nostre filiere all’estero.

Il decreto prevede un contributo a fondo perduto a favore di lavoratori autonomi e imprese operanti nei comparti della ristorazione, dell’accoglienza, dello sport e dello spettacolo che sono stati interessati dalle misure restrittive. La misura è concessa a condizione che l’ammontare del fatturato del mese di aprile 2020 sia stato inferiore di almeno un terzo rispetto a quello dello stesso mese dell’anno precedente; non sono previsti limiti superiori in termini di ricavi annui per accedere all’agevolazione. La platea dei beneficiari, che secondo le stime del Governo sarebbe di circa 460.000 imprese, è inferiore a quella prevista dal contributo a fondo perduto

disposto dal decreto “*rilancio*”, di cui al 26 di ottobre hanno beneficiato 2,1 milioni di soggetti. Ciò è spiegato dal fatto che tale agevolazione era stata concessa a tutti i lavoratori autonomi e alle piccole imprese con ricavi annui inferiori ai 5 milioni di euro, senza restrizioni basate sul settore di attività.

L’entità del contributo a fondo perduto, compresa tra un minimo di 1.000 e un massimo di 150.000 euro, sarà almeno uguale e fino a quattro volte superiore a quella prevista con il decreto “*rilancio*”, che è risultata in media pari a circa il 10 per cento del fatturato delle imprese di capitali beneficiarie⁴. Sono state individuate quattro fasce di categorie professionali, che riceveranno una percentuale uguale o superiore a quella ricevuta con il decreto “*rilancio*” a seconda del pregiudizio economico stimato in seguito all’introduzione delle misure restrittive dell’attività. In particolare, le categorie considerate meno colpite riceveranno la stessa somma prevista dal decreto “*rilancio*”, la seconda fascia di imprese il 150 per cento, la terza il 200 e la quarta il 400 per cento⁵. L’aumento del contributo medio rispetto a quello concesso con il decreto “*rilancio*” appare giustificato dalla gravità dello shock subito da alcune categorie. Per quelle legate al mondo dello spettacolo, per esempio, il recupero del fatturato dopo le chiusure dei mesi primaverili è stato modesto, e le nuove interruzioni di attività disposte con il DPCM del 24 ottobre potrebbero verosimilmente prolungarsi almeno fino ai mesi invernali.

Le previsioni di spesa per il provvedimento ammontano a 2,5 miliardi di euro nel 2020; per raffronto, al 26 di ottobre, attraverso il decreto “*rilancio*” sono stati erogati contributi a fondo perduto per 6,1 miliardi di euro.

È stata inoltre prevista la possibilità di erogare, nel limite complessivo di 100 milioni, contributi a fondo perduto alle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura che svolgono attività di

⁴ L’ammontare del contributo disposto dal decreto “*rilancio*” è stato fissato in percentuale dell’entità della contrazione del fatturato e si riduce all’aumentare della dimensione di impresa: è pari al 20 per cento della contrazione del fatturato per le imprese che nel 2019 hanno registrato un fatturato non superiore a 400.000 euro; scende al 15 e al 10 per cento per le imprese con fatturato tra i 400.000 e 1 milione di euro e tra 1 e 5 milioni di euro, rispettivamente. Il contributo è comunque riconosciuto per un minimo di 1.000 euro alle persone fisiche e di 2.000 euro agli altri soggetti.

⁵ La prima fascia include due categorie che non erano presenti nel decreto “*rilancio*”, i tassisti e gli autonoleggi con autista (NCC); la seconda ricomprende i bar senza cucina, le pasticcerie e gelaterie, gli alberghi, gli affittacamere, i villaggi turistici, ostelli, campeggi, e rifugi; la terza comprende i ristoranti, i servizi di catering, i cinema, i servizi di biglietteria, teatri, sale da concerto, piscine, palestre, impianti sportivi, sale gioco, terme e centri benessere; nell’ultima fascia sono incluse le discoteche.

fornitura di prodotti nell'ambito dei settori economici che sono oggetto delle limitazioni previste dai decreti del Presidente del Consiglio emanati nel mese di ottobre 2020 al fine di contenere la diffusione dei contagi da Covid-19. La disposizione demanda a successivo decreto interministeriale la determinazione dei soggetti beneficiari, nonché dei criteri per usufruire dei contributi.

Il decreto istituisce e rfinanzia fondi a sostegno di ulteriori comparti colpiti dalle recenti restrizioni. Si istituisce un fondo a sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche (50 milioni di euro di dotazione per il 2020) che sono state interessate dai provvedimenti di sospensione delle loro attività. È incrementata di 50 milioni la dotazione del fondo per le emergenze a favore delle imprese e delle istituzioni culturali, nonché di musei e istituti non appartenenti allo stato o agli enti locali. È infine rfinanziato con 400 milioni (da 265 milioni in precedenza) il fondo per la concessione di contributi a favore delle agenzie di viaggio e dei tour operator.

Si rfinanzia con 150 milioni il fondo per l'export e le fiere internazionali (cosiddetto "*fondo 394*"⁶) e **si destinano 200 milioni ai cofinanziamenti a fondo perduto per la promozione all'estero delle imprese che ottengono crediti agevolati a valere sul fondo.** Tale provvedimento persegue l'obiettivo condivisibile di sostenere le nostre filiere all'estero durante la crisi pandemica, e al contempo si iscrive in un disegno strutturale di rafforzamento del sistema produttivo mediante il consolidamento della presenza internazionale delle nostre aziende.

È stata prorogata fino alla fine dell'anno la misura contenuta nel decreto "*rilancio*" che garantisce alle imprese uno sconto sulle imposte pari al 60 per cento dei canoni di affitto degli immobili ad uso non abitativo e del 30 per cento dei canoni per affitto d'azienda. La misura non prevede limiti per quanto riguarda il volume del fatturato di un'impresa, a patto che appartenga ai comparti individuati dal decreto come colpiti dalle recenti restrizioni e che abbia registrato un calo del fatturato di almeno il 50 per cento nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.

⁶ Il "*fondo 394*", esteso nella platea dei beneficiari e nel tipo di agevolazioni ammissibili dal decreto "*rilancio*", concede finanziamenti a tasso agevolato a imprese che realizzano almeno un terzo del loro fatturato all'estero al fine di sostenerne la patrimonializzazione, l'inserimento sui mercati esteri, il ricorso a *temporary export manager*, e i costi relativi a fiere e mostre, agli studi di fattibilità e a programmi di assistenza tecnica. Le imprese possono, dal 17 settembre 2020, richiedere le agevolazioni sul "*fondo 394*" ottenendo la metà dell'importo concesso sotto forma di fondo perduto.

È inoltre prevista, sempre per le imprese operanti nei comparti individuati dal decreto, l'esenzione della seconda rata dell'IMU per gli immobili e le relative pertinenze, a condizione che il proprietario sia gestore delle attività esercitate negli stessi.

4. *Gli interventi sul mercato del lavoro*

Tutte le principali misure in materia di lavoro previste dal decreto hanno natura temporanea. Le misure mirano a rinnovare gli interventi straordinari introdotti nei precedenti decreti a favore dei lavoratori interessati dalle nuove restrizioni all'attività economica imposte dal DPCM del 24 ottobre e a estendere la protezione sociale a lavoratori e famiglie altrimenti esclusi dagli strumenti ordinari.

I trattamenti salariali integrativi previsti in caso di riduzione dell'orario di lavoro (cassa integrazione ordinaria, cassa integrazione in deroga e prestazioni dei fondi di solidarietà con causale COVID-19) **sono estesi per ulteriori sei settimane** fruibili dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021. Il decreto prevede che vi possano ricorrere solo i datori di lavoro che hanno già usufruito delle diciotto settimane previste dal decreto "agosto", o coloro che rientrano nel perimetro delle nuove restrizioni dell'attività economica. Come nel decreto "agosto" è previsto il versamento di un contributo addizionale pari al 9 per cento della retribuzione globale spettante al lavoratore per le ore di lavoro non prestate se la riduzione del fatturato nel primo semestre del 2020 è inferiore al venti per cento di quella dello stesso semestre del 2019 (il contributo sale al 18 per cento qualora non vi sia stata alcuna riduzione del fatturato). Dal contributo restano esentate le attività intraprese dopo il primo gennaio 2019. È inoltre prevista l'esclusione della compartecipazione per i datori di lavoro interessati dalle nuove restrizioni imposte dal DPCM del 24 ottobre.

Secondo le valutazioni ufficiali, i beneficiari delle ulteriori settimane di integrazione salariale sarebbero 1,747 milioni di lavoratori; tale estensione comporterebbe maggiori spese per 1,3 miliardi, contabilizzate, come ricordato, nel 2021⁷. L'ammontare dei contributi addizionali versati dalle imprese sarebbe pari a 69,2 milioni di euro, di cui un terzo riguarda imprese

⁷ I fondi sono così ripartiti: poco più di 0,7 miliardi per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario, quasi 0,3 miliardi per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga e circa 0,3 per le prestazioni emesse dai Fondi di solidarietà alternativi. Sono inoltre previsti contributi figurativi che accrescono il saldo del bilancio dello Stato di circa 0,8 miliardi, ma non hanno impatto sull'indebitamento netto.

che non hanno subito cali del fatturato e due terzi riguardano imprese che hanno subito un calo inferiore al 20 per cento nel periodo di riferimento.

Le imprese interessate dalle nuove limitazioni dell'attività economica possono beneficiare di una sospensione dei versamenti contributivi per il mese di novembre che dovranno essere versati a partire dal 16 marzo 2021 (le minori entrate sarebbero pari a 504 milioni nel 2020)⁸.

Il blocco dei licenziamenti economici introdotto dal decreto “cura Italia” è esteso fino al 31 gennaio 2021. Come già previsto dal decreto “agosto”, sono tuttavia possibili licenziamenti per le imprese che hanno terminato le settimane di integrazione salariale Covid-19 e per quelle che hanno concluso il periodo di esonero contributivo, in caso di cessazione dell'attività o fallimento e in presenza di contratto collettivo aziendale di incentivo all'esodo siglato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Al fine di incentivare l'occupazione, le imprese che non richiedono trattamenti salariali integrativi hanno diritto all'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, come già previsto dal decreto “agosto”, **per ulteriori quattro settimane** da fruire entro il 31 gennaio 2021 (sono previste minori entrate per 61,4 milioni di euro nel 2021). L'esonero può essere richiesto per un periodo pari al doppio delle integrazioni salariali fruite a giugno 2020⁹.

Il decreto riconosce un'indennità pari a 1.000 euro alle stesse categorie di lavoratori che avevano beneficiato di un'analogha misura prevista dal decreto “agosto”. L'indennità è estesa anche ai lavoratori stagionali e in somministrazione del turismo che hanno cessato il lavoro dal 1 gennaio 2019 al 28 ottobre 2020, non coperti da NASpI, non titolari di lavoro dipendente né di pensione che abbiano lavorato per almeno 30 giorni nel periodo sopraindicato, e ad alcune categorie già beneficiarie del

⁸ Le imprese delle filiere agricole e della pesca (compresi i produttori di vino e birra, gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni) sono esonerate dal versamento dei contributi per il mese di novembre 2020. Tale provvedimento, i cui oneri sono valutati in 273 milioni di euro per il 2020 e 83 milioni di euro per il 2021, sarebbe giustificato come ristoro per il perdurare della crisi dovuta all'epidemia di Covid-19, ma rende frammentario il sistema di rimborsi tra settori favorendo l'emergere di trattamenti differenziati tra imprese.

⁹ La scelta del solo mese di giugno come riferimento, in parte differente rispetto alla disposizione del decreto “agosto” (quando il periodo di riferimento era il bimestre maggio-giugno), non appare giustificata da motivi economici e potrebbe limitare le domande di esonero.

bonus di 600 euro previsto dal decreto “*rilancio*” (intermittenti, lavoratori autonomi occasionali privi di partita IVA, venditori a domicilio, lavoratori dello spettacolo sotto alcune condizionalità reddituali aggiuntive). La stessa indennità è altresì estesa ai lavoratori a tempo determinato nel settore del turismo non titolari di rapporto dipendente, qualora soddisfino determinate condizioni, anche se percettori di NASpI. La spesa complessiva prevista è di 559,1 milioni di euro; i beneficiari sarebbero circa 550.000 lavoratori. È infine incrementato per 100 milioni di euro nel 2020 il fondo per il finanziamento di interventi a sostegno degli operatori nei settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo.

Il Reddito di emergenza (REM), che fornisce un sussidio a famiglie bisognose non altrimenti coperte dagli altri strumenti di sostegno al reddito, è esteso ai mesi di novembre e dicembre per i nuclei che già ne avevano diritto secondo le disposizioni del decreto “*agosto*”. Potranno farne richiesta anche quei nuclei familiari non attualmente beneficiari che soddisfano i criteri introdotti dal decreto “*rilancio*”, istitutivo del REM, aggiornati dal presente decreto¹⁰. Secondo la Relazione tecnica, i nuclei che vi avrebbero diritto per i mesi di novembre e dicembre 2020 sarebbero 404.000¹¹; la spesa prevista sarebbe di 452 milioni (coperti dagli stanziamenti già previsti nel decreto “*rilancio*”).

5. *Disposizioni in materia di giustizia*

Il decreto contiene alcune misure volte a garantire la funzionalità degli uffici giudiziari fino alla fine dello stato di emergenza. Per quanto riguarda il processo civile, esso consente ai giudici di riunirsi in via telematica per deliberare e di partecipare all’udienza anche da un luogo diverso dall’ufficio giudiziario. È altresì prevista l’estensione del processo telematico, già ampiamente utilizzato nel settore civile, al deposito degli atti in ambito penale. Tali disposizioni si inseriscono nella lunga serie di

¹⁰ I nuclei familiari non precedentemente beneficiari devono soddisfare i seguenti requisiti: a) un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore a una soglia pari all’ammontare dell’assegno stabilito dal decreto “*rilancio*” (400 euro moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza); b) assenza nel nucleo familiare di percettori dell’indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo; c) possesso dei requisiti già stabiliti dall’art. 82 del DL 34/2020 istitutivo del REM (limitatamente ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3).

¹¹ Secondo la Relazione tecnica al 25 ottobre 2020 risulterebbero 146.000 nuclei percettori e 226.000 domande pendenti (il cui tasso di accettazione potrebbe arrivare al 70 per cento, pari a 158.000 famiglie). I nuovi nuclei familiari richiedenti sarebbero 100.000. Nel complesso avrebbero beneficiato del REM per almeno una mensilità 290.000 nuclei familiari dalla sua istituzione nel DL “*rilancio*”; il tasso di accoglimento delle domande è stato del 50 per cento.

interventi adottati dall'inizio della pandemia per garantire la funzionalità degli uffici giudiziari, la cui attività è stata condizionata dal lockdown e dalle misure di prevenzione del contagio. Come nei precedenti decreti, si tratta di misure che intervengono in via temporanea su alcuni aspetti di natura organizzativa e procedurale.

Il decreto proroga inoltre dal 30 ottobre al 31 dicembre 2020 la sospensione delle procedure esecutive di pignoramento immobiliare sulla prima casa, introdotta ad aprile 2020. Questa misura, così come la sospensione delle procedure per il rilascio degli immobili, introdotta dal decreto "*cura Italia*" e prorogata fino alla stessa data del 31 dicembre 2020 dal decreto "*rilancio*", fornisce una protezione rafforzata alle famiglie in questa fase di difficoltà. In prospettiva dovrà essere garantito un adeguato bilanciamento tra la tutela di queste ultime e i diritti dei proprietari o creditori.

**Effetti del decreto legge “ristori” sul conto economico
delle Amministrazioni pubbliche**
(milioni di euro)

VOCI	2020	2021	2022	2023
USO DELLE RISORSE	5.250	-87	140	22
Maggiori spese (A)	4.352	272	137	23
Contributi a favore delle imprese interessate dal DPCM del 24 ottobre 2020 (effetto netto)	3.003	100	0	0
Indennità a favore di lavoratori del turismo, dello sport e dello spettacolo	783	0	0	0
Credito di imposta su canoni di locazione per le imprese interessate dal DPCM del 24 ottobre 2020	173	86	0	0
Altri interventi a favore delle imprese	205	0	0	0
Altre spese	188	86	137	23
Minori entrate (B)	-898	360	-3	1
Sospensione dei versamenti contributivi per le imprese interessate dal DPCM del 24 ottobre 2020	-504	504	0	0
Esonero versamenti contributivi per filiere specifiche e aziende che non richiedono la cassa integrazione	-273	-144	-3	1
Esonero seconda rata IMU per le imprese interessate dal DPCM del 24 ottobre 2020	-121	0	0	0
REPERIMENTO RISORSE	5.250	-81	140	26
Maggiori entrate (C)	34	445	-284	53
Rimodulazione credito d'imposta per vacanze	0	376	-284	53
Altre entrate	34	69	0	0
Minori spese (D) (1)	-5.216	526	-424	27
Risparmi su indennità a favore di lavoratori autonomi e di settori specifici	-877	0	0	0
Rimodulazione credito d'imposta per vacanze	-860	280	0	0
Riduzione del fondo reddito di ultima istanza e delle indennità per lavoratori domestici	-147	0	0	0
Riduzione fondi di bilancio (effetto netto)	-5	246	-424	27
Risparmi su precedenti interventi per la gestione dell'emergenza (2)	-3.327	0	0	0
Variazione netta entrate (E=B+C)	-864	805	-287	54
Variazione netta spese (F=A+D)	-864	798	-287	50
Variazione dell'indebitamento netto (G=F-E)	0	-6	0	-4
<i>per memoria: rifinanziamento cassa integrazione guadagni (3)</i>	<i>0</i>	<i>1.288</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

(1) Tale voce include i risparmi sugli interventi previsti dai precedenti decreti emergenziali. – (2) Nelle valutazioni ufficiali tali risparmi non sono inclusi tra le minori spese ma vengono di fatto utilizzati a copertura delle misure previste dal decreto. – (3) Sulla base di quanto indicato nella Relazione tecnica, gli effetti finanziari di tale intervento sono già stati scontati nello scenario tendenziale del Documento programmatico di bilancio 2021.

